



## **COMUNE DI ARICCIA (RM)**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

P.zza San Nicola snc, - 00072 - Ariccia (RM)

Tel. 06934851 –06/93485407

Fax: 06/93485358 – 06/93485255

Sito web:[www.comunediariccia.it](http://www.comunediariccia.it)  
PEC: [protocollo@pec.comunediariccia.it](mailto:protocollo@pec.comunediariccia.it)

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO, CHE  
COMPRENDE IL TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO  
DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ARICCIA (RM) IN STRUTTURA  
PRIVATA AUTORIZZATA CIG 73255356B7**

**Art. 1-OGGETTO DELL'APPALTO**

**Art. 2-MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DELLA STRUTTURA**

**Art. 3-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REDAZIONE DELL'OFFERTA**

**Art. 4-DURATA E IMPORTO A BASE D'ASTA**

**Art. 5-STRUTTURA DI RICOVERO**

**Art. 6-ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANIMALISTE**

**Art. 7-ADOZIONI DEI CANI OSPITI DELLA STRUTTURA**

**Art. 8-OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

**Art. 9-OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**Art. 10-CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO DEGLI ANIMALI**

**Art. 11-VERIFICHE E CONTROLLI**

**Art. 12-DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI**

**Art. 13-PERODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO**

**Art. 14-PERSONALE**

**Art. 15-PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 16-CAUZIONI**

**Art. 17-SUBAPPALTO**

**Art. 18-OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**Art. 19-CONTRATTO**

**Art. 20-RESPONSABILITÀ' PER RISCHI E DANNI**

**Art. 21-CONTROVERSIE**

**Art. 22-CLAUSOLA DI RINVIO**

**Art. 23-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

## **Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO**

Il servizio ha per oggetto l'espletamento, da parte della ditta aggiudicante, delle attività di trasporto, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Ariccia non reclamati da privati cittadini.

Il servizio prevede tutte le attività connesse e necessarie, alla sopravvivenza degli animali e lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente Servizio Veterinario ricoverati presso la struttura.

Il servizio dovrà altresì garantire che nella struttura sia presente un adeguato supporto amministrativo che consenta la regolare tenuta dei registri di entrata e uscita degli animali, dei decessi, le comunicazioni e la reportistica da inviare a questa amministrazione al fine di consentire il monitoraggio del fenomeno del randagismo sul proprio territorio, nonché il supporto amministrativo o logistico alle associazioni animaliste regolarmente riconosciute che decidano di operarvi all'interno al fine di consentire agli animali di trovare adozioni consapevoli.

Qualora alcune delle suddette attività siano di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale, o comunque siano svolte dalla stessa, la Ditta aggiudicante sarà tenuta a coordinare direttamente le attività di propria competenza con quelle svolte dall'ASL, e si farà carico di tutte le spese a qualsiasi titolo dovute all'ASL per le funzioni svolte, tenendo assolutamente indenne il Comune di Ariccia (RM).

L'affidamento del servizio viene disposto per il periodo di **mesi 24 (ventiquattro)** naturali e consecutivi mediante procedura aperta, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di cui all'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'appalto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale o essere indicato nel contratto. Il numero medio dei cani da ricoverare presso la struttura, calcolato secondo la media annuale di accalappiamento degli ultimi anni, è di **33**.

Tuttavia l'Amministrazione Comunale, richiede all'aggiudicatario un programma di gestione delle adozioni che preveda una riduzione, nell'arco di un anno, dall'inizio dell'appalto, dei cani di proprietà comunale presenti presso l'attuale rifugio convenzionato (ovvero 33 cani), di almeno il 10% unità presenti nella struttura al momento dell'affidamento del servizio, da valutare in base a progetti finalizzati all'adozione.

*Per quanto sopra, si precisa che, nelle more dell'affidamento della gestione del servizio di che trattasi, il mantenimento dei cani ospitati nella attuale struttura operante, sarà prorogato per il periodo necessario alla definizione dell'iter burocratico della procedura di gara.*

Tutte le attività andranno poste in essere nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, ed in particolare di quanto previsto dalla Legge Regione Lazio n. 34/97. L'aggiudicatario deve provvedere a propria cura e spesa al trasferimento ed al collocamento nei propri box dei cani di cui il Comune di Ariccia (RM) ha la custodia e che sono ricoverati a cura degli attuali Gestori del servizio, presso la propria struttura.

## **Art. 2-MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DELLA STRUTTURA**

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato con procedura aperta con il sistema di cui all'art 60 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, con i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

Le Associazioni di Volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste e le Ditte interessate all'affidamento del servizio, dovranno essere regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo Regionale e presso la CCIAA. All'atto dell'aggiudicazione le stesse dovranno esibire certificazione comprovante il possesso di una

struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dall'A.S.L. competenti territorialmente, indicante tra l'altro la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara. Il personale addetto a tale struttura dovrà essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti.

Esse dovranno, altresì, dimostrare che la struttura ricettiva, la realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la riqualificazione di quelli già esistenti tengano conto delle caratteristiche tecniche definite dagli standard regionali e previsti dall'apposita normativa del settore di competenza e che in corso di contratto tali requisiti permangano.

### **Art. 3- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REDAZIONE DELL'OFFERTA**

Le Ditte e le Associazioni che intendono partecipare alla presente Gara, a pena di esclusione, debbono: far pervenire la domanda di partecipazione, unitamente ai documenti costituenti l'offerta previsti dal Capitolato stesso; possedere i requisiti definiti per i CANILI RIFUGI nella D. G. R. Lazio n.43 del 29.01.2010 e D. G. R. Lazio n° 621 del 25/10/2016 e succ. modifiche ed integrazioni, che dovranno essere dichiarati ed autocertificati.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e società a loro collegate.

Poiché l'importo di gara è compreso tra € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, i partecipanti sono esenti dal contributo all'ANAC, ai sensi della delibera n. 1377 del 27/12/2016, recante: "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 ).

### **Art. 4- DURATA E IMPORTO A BASE D'ASTA**

L'appalto avrà durata di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dalla stipula del contratto (presumibilmente febbraio 2018) che sarà rogato dopo l'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art.1 septies del Decreto Legge nr.629/82. L'importo giornaliero posto a base d'asta è pari ad **Euro 3,63 Iva esclusa** (€ 4,428 Iva inclusa al 22%) per giorno e per ciascun singolo animale, ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del Servizio di trasporto, ricovero, custodia e mantenimento. Considerando un numero complessivo medio presunto annuale di **33 cani**, l'importo complessivo del servizio, ammonta presumibilmente a **€ 87.446,70, IVA esclusa**, così ottenuto per tutto il periodo di affidamento che equivale ad anni 2 (due): nr. **33 cani** moltiplicato per l'importo giornaliero di **€ 3,63, IVA esclusa, per gg. 730 uguale a € 87.446,70 più IVA 22%, per un importo complessivo lordo di € 106.684,97 per anni 2 (due)**.

Per la natura stessa del servizio, l'importo complessivo del contratto, essendo a misura, è variabile nel corso di validità dello stesso. Il prezzo offerto indicante l'importo al netto di IVA dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto. Al momento dell'affidamento la Ditta aggiudicataria dovrà trasportare a propria cura e spese nella propria struttura i cani attualmente ospitati presso la struttura "La Fattoria di Tobia srl", con sede in Roma via Cesare Rasponi n. 40 e sede operativa in Palestrina (RM) via colle Righetta snc – 00036.

L'appalto in oggetto è finanziato con Fondi del Bilancio Comunale.

Si precisa che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere al calcolo delle spese per la sicurezza imputabili a interferenze ( di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81/08) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

## **Art. 5 – STRUTTURA DI RICOVERO**

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato.

Dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e di lavoro, assumerà a proprio carico la responsabilità verso terzi, derivante dai cani custoditi, dal personale e dai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio stesso, sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità.

Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere munita delle regolari autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti territorialmente;
- essere in possesso dei requisiti e condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai relativi regolamenti attuativi, indicanti tra l'altro la ricettività massima della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile e/o rifugio) ed il numero dei cani ospiti;

La struttura dovrà indicare le procedure e le modalità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta.

L'Appaltatore dovrà consentire l'accesso alla struttura ai soggetti incaricati dal Comune o dall'ASL ed alle guardie zoofile, per sopralluoghi o controlli, anche senza preavviso.

## **ART. 6 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANIMALISTE**

Il Gestore deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali per la promozione delle adozioni e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, atti a ridurre la permanenza dei cani ospiti della struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita con espresso rispetto della normativa regionale di riferimento (D. G. R. Lazio n° 43/2010 e n° 621/2016).

## **ART. 7 – ADOZIONI DEI CANI OSPITI DELLA STRUTTURA**

Il Comune di Ariccia (RM), promuove le adozioni dei cani di sua proprietà, detenuti presso la struttura del Gestore, anche per il tramite delle Associazioni Animaliste di cui al precedente articolo. Il Gestore, pertanto, deve attivare, anche in collaborazione con il Comune di Ariccia (RM) e con le suddette Associazioni, tutte le iniziative finalizzate a favorire l'adozione degli animali presenti nella struttura perseguendo l'obiettivo prioritario di diminuire la permanenza in canile e il numero medio di presenza dei cani.

In particolare, deve redigere un programma di gestione adozioni che preveda, nell'arco del primo anno di affidamento dell'appalto, la riduzione dei cani di proprietà comunale di almeno il 10% unità rispetto a quelli presenti nella struttura convenzionata alla data di stipula del contratto.

A tal fine, il Gestore è tenuto a promuovere campagne di adozione anche a livello nazionale, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione idonei allo scopo.

Possono prendere in affido i cani del Comune di Ariccia, in via temporanea o definitiva, i seguenti soggetti:

- a) il privato cittadino (sia residente che non residente nel Comune di Ariccia);
- b) le Associazioni Animaliste.

Il Gestore in caso di affido del cane deve chiedere preventivamente il N.O. al Comune di Ariccia (RM) - Settore Randagismo contenente le generalità complete del soggetto affidatario del cane. L'uscita del cane dal Rifugio dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico a cura del Direttore Sanitario della

Struttura e comunicata tempestivamente al Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza per le operazioni di anagrafe canina nonché, in caso di adozione fuori regione, alla A.S.L. di destinazione.

Le Associazioni di Volontariato di cui all'art. 6 del presente Capitolato, che volessero prendere in affidamento temporaneo – ai fini della promozione delle adozioni – o definitivo un cane di proprietà comunale, devono seguire la stessa prassi di cui sopra. L'affidamento sia temporaneo che definitivo alle associazioni animaliste è rigorosamente a titolo gratuito.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

La Ditta affidataria del servizio dovrà svolgere quanto indicato nel presente capitolato assicurando gli standard di qualità ed igiene fissati dalla normativa vigente, mediante interventi adeguati alla specie di animali inviati da questo Ente, nel rispetto in particolare della Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", del Decreto Ministero della Sanità 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi e norme in materia di polizia veterinaria", della Legge n.189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate divieto di maltrattamento degli animali", della L. R. 34/97 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ; D.G.R. Lazio n. 43/2010; D.G.R. Lazio n. 621/2016 e loro succ. modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore è in particolare tenuto ai seguenti compiti e prestazioni:

- a) Ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell'appaltatore, in box o recinti numerati;
- b) Mantenimento degli animali con pasti di quantità e qualità adeguati alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale, con somministrazione di almeno un pasto al giorno a tutti gli animali in custodia, nonché controllo costante degli abbeveratoi allo scopo di mantenere l'acqua sempre disponibile e fresca;
- c) Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box sufficiente alla sua permanenza; i box dovranno essere dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
- d) Garantire perfette condizioni igieniche, rimuovendo giornalmente le deiezioni solide ed i residui di quelle liquide;
- e) Effettuare periodiche operazioni di disinfezione e derattizzazione;
- f) Controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e attivarsi presso soggetti idonei per eventuali necessari interventi di carattere veterinario a tutela della salute degli animali, oltre a ricoverare o sottoporre a cure mediche veterinarie gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato; a tal fine andrà indicato il nominativo di un medico veterinario responsabile sanitario della struttura;
- g) Tenere presso il canile un registro aggiornato quotidianamente sulla presenza degli animali ospitati, con data di arrivo, ogni indicazione atta al riconoscimento univoco di ogni singolo animale, data di uscita per affidamento, decesso ed eventuale riconsegna al proprietario;
- h) Non rilasciare informazioni, dati, interviste sull'attività svolta per conto dell'Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;
- i) Garantire quotidianamente uno spazio libero dove muoversi.

L'Appaltatore è tenuto ad inviare al Comune, con cadenza mensile, allegato alla fattura, un report sulla presenza e movimentazione degli animali individuati da microchip; inoltre, bimestralmente, un report generale sulla gestione effettuata, con i dati sulla presenza e movimentazione degli animali di cui al suddetto registro, sugli interventi sanitari effettuati, e quant'altro ritenuto utile per una corretta informazione.

## **ART. 9 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a) corrispondere il corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio secondo quanto previsto dall' art. 4 del presente capitolato con fatturazione mensile;
- b) fornire al gestore tutte le informazioni, il supporto e la collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il presente Capitolato o altre iniziative volte alla riduzione della permanenza dei cani in canile.

## **ART. 10 – CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO DEGLI ANIMALI**

Il servizio di prelevamento dei cani vaganti nel territorio comunale sarà effettuato, a norma dell'art. 3 della L.R n. 34 del 21/10/1997, dal Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente.

Il Gestore può prendere in consegna i cani di proprietà comunale dal Canile Sanitario esclusivamente dopo aver ricevuto dalla competente A.S.L. il nulla osta e comunicato il trasferimento all'Area III – Settore Randagismo.

All'atto della consegna, il Gestore dovrà farsi rilasciare la scheda di iscrizione all'anagrafe canina di cui alla vigente normativa intestata al Comune di Ariccia e contenente, quale detentore, tutti gli estremi del Gestore e del cane.

Inoltre, il Gestore, unitamente alla scheda di iscrizione all'anagrafe canina, dovrà farsi rilasciare apposito certificato sanitario contenente i trattamenti effettuati, sottoscritto dal veterinario responsabile del Canile Sanitario ASL.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Ariccia (RM) – Area III – Settore Randagismo a cura del Gestore, entro 7 (sette) giorni dalla consegna del cane da parte del Servizio Veterinario.

Dal giorno della consegna, il Gestore sarà direttamente responsabile del benessere psicofisico del cane e della sua salute, fermo restando l'obbligo in capo all'Amministrazione, della vigilanza e controllo sull'operato del Gestore come specificato dal presente capitolato.

Il Gestore non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previo espletamento della procedura prevista dal presente articolo.

Nel caso in cui dovesse prendere in consegna cani dal Canile Sanitario o da privati, senza preventivo nulla osta del Comune, l'Ente non ne riconoscerà le titolarità e il gestore dovrà immediatamente procedere al cambio di proprietà a suo nome.

Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi autorizzati a norma di legge, al trasporto dal Canile Sanitario presso la struttura ospitante.

## **ART. 11 -VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune di Ariccia, mediante l'Ufficio preposto al Settore Randagismo, provvederà ad effettuare le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato, ed effettuerà visite periodiche alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie.

Provvederà altresì al rilascio di eventuali autorizzazioni di visita alla struttura a privati o associazioni che ne facessero richiesta, previo accordo con la ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale può disporre l'accesso al canile tramite personale del Comune o personale, anche sanitario, delegato dallo stesso Ente.

I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme sanitarie. I controlli avverranno in contraddittorio con il personale della Ditta appaltatrice ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto.

L'Amministrazione Comunale può autorizzare visite al canile da parte di Associazioni o Enti di protezione animali, nonché stipulare con le medesime convenzioni atte alla promozione delle adozioni degli animali già ospiti nella struttura della Ditta appaltatrice.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

#### **ART. 12 - DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI**

Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell'apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento. Dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero: in tal caso l'affidatario non avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dell'appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto. Gli animali deceduti dovranno essere trasportati, previo parere favorevole del Servizio Veterinario, presso impianto autorizzato di incenerimento.

Qualora il cane catturato venga reclamato dal proprietario o detentore, gli oneri relativi alla riconsegna saranno a totale carico del soggetto stesso. Quest'ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà versare all'appaltatore la somma corrispondente al costo giornaliero di mantenimento, di cui all'articolo 4 del presente capitolato, per come risultante dal ribasso d'asta, oltre le eventuali spese documentate sostenute dall'appaltatore per la ricerca del proprietario e per le eventuali cure e/o interventi cui il cane sia stato sottoposto. Nel caso in cui il costo giornaliero di mantenimento sia stato oggetto di pagamento da parte del Comune la corrispondente somma sarà decurtata a cura dell'appaltatore dalla successiva fatturazione a carico del Comune di Ariccia.

#### **ART. 13 - PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO**

L'aggiudicatario dovrà garantire attività che aumentino l'adozione dei cani e l'accesso del pubblico e dei Volontari delle Associazioni Animaliste, almeno 6 (sei) giorni a settimana, per almeno 4 (quattro) ore al giorno, come stabilito dalla normativa Regionale Lazio in materia. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente per il territorio e deve essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura. Il Gestore, inoltre, dovrà garantire l'apertura della struttura a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale o del Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente, al fine di consentire alla stessa l'effettuazione dei controlli e dei riscontri di competenza.

#### **ART. 14- PERSONALE**

Il personale adibito all'espletamento del servizio affidato dovrà essere idoneo ed in regola con le vigenti norme sul lavoro, la previdenza e la sicurezza. L'Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Dovrà effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché garantire il rispetto del diritto ai permessi, ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.

## **ART. 15 - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di mancato rispetto di tutto quanto previsto da questo capitolato e dal contratto di affidamento, nonché nel caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. L'Amministrazione Comunale comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, o atto equivalente, l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contraddittorio. Qualora successivamente al contraddittorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il provvedimento definitivo.

Fuori dall'ipotesi di risoluzione, si conviene che l'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle clausole del presente Capitolato o disposizioni di legge vigenti, comporterà l'applicazione di una penale, pari a:

- € 1000,00 per la prima violazione contestata;
- € 2500,00 per la seconda violazione contestata;
- € 5000,00 per la terza violazione contestata.

Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare. L'irrogazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contraddittorio.

Alla terza violazione definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e avviate le procedure per la rescissione del contratto.

## **ART. 16 – CAUZIONI**

Ogni soggetto che intende partecipare alla gara dovrà costituire, secondo una delle forme disciplinate dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base d'asta. L'aggiudicatario, per la stipula del contratto ed a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, dovrà costituire, ai sensi di legge, un deposito cauzionale di entità e nei modi previsti dalla vigente normativa (Art. 103 D. Lgs. 50/2016). Tale cauzione dovrà restare valida per tutta la durata dell'appalto e potrà essere incassa dall'appaltatore nei casi richiamati all'art.15.

## **ART. 17 – SUBAPPALTO**

E' fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare il servizio affidato. L'eventuale inosservanza darà luogo all'immediata rescissione in danno, con incameramento sia della cauzione sia di ogni eventuale credito al momento vantato dall'Appaltatore.

## **Art. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ART. 19 – CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata, con intervento del Segretario Comunale del Comune di Ariccia: restano a carico dell'aggiudicatario tutte le relative imposte, tasse, spese e diritti per la stipula e registrazione dello stesso. La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Ariccia ogni fatto e/o circostanza rilevante per il rapporto contrattuale, anche in relazione al permanere dei requisiti soggettivi di cui al codice dei contratti, come pure si obbliga a comunicare ogni modificazione e/o variazione che dovesse intervenire negli assetti

societari della ditta medesima e/o negli organismi tecnici ed amministrativi sino alla conclusione dell'affidamento del servizio.

#### **ART. 20 - RESPONSABILITA' PER RISCHI E DANNI**

La Ditta aggiudicataria del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti pubblici o privati.

#### **ART. 21 – CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice che possono insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Velletri.

#### **ART. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

#### **ART. 23 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07/08/1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, **il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Direttivo dell'Area III – Polizia Locale – Settore Randagismo del Comune di Ariccia, sig. Filippo Alera – tel. 0693485407 – indirizzo e-mail: falera@comunediariccia.it.**

Ariccia .....

F.to Il Funzionario Direttivo dell'Area III – POLIZIA LOCALE -  
Servizio Randagismo

Sig. Filippo Alera